



## COMUNE DI BARI

<b>1)</b>	<b>Richiesta chiarimenti: “BENEFICIARI – ATTIVITA’ AMMESSE”</b> (assunta al prot. n. 0178163/2022 del 07.06.2022)
<b>QUESITO</b>	<p>“In riferimento ai beneficiari – attività ammesse, per <b>BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI LOTTI RICADENTI NEL PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI P.I. P. n. 1 “Zona per attività produttiva di tipo B – S.S. Sud 96- Zona S. Caterina”</b> comparti A e B,</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- si chiede come identificare le attività commerciali al dettaglio.</li><li>- ci sono codici ateco di riferimento? In caso contrario, come si identificano tali attività?”</li></ul>
<b>RISPOSTA</b>	<p>Come indicato nel Bando, <b>art. 1 Beneficiari – Attività ammesse</b>, “<i>possono concorrere all’assegnazione dei lotti per la realizzazione di strutture produttive di tipo artigianale e/o commerciale al dettaglio.</i></p> <p>Il citato <b>art. 2 del Disciplinare</b> al quale si rimanda recita:</p> <p>“<i>Possono concorrere all’assegnazione dei lotti per la realizzazione di strutture produttive e/o commerciali le P.M.I. costituite in forma singola o associata (società di persone, società di capitali, società cooperative, società consortili) che svolgono:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a)- <i>attività artigianale (legge 443/85 e ss.mm.ii.);</i></li><li>b)- <i>attività commerciale al dettaglio nei limiti previsti dagli strumenti urbanistici ovvero fino alla realizzazione al massimo di una media struttura di tipo M2 (ovvero ad un massimo di 1500 mq di superficie di vendita) come definita dalla normativa regionale di riferimento.</i></li></ul> <p><i>Le predette categorie dovranno essere iscritte agli appositi Albi presso la C.C.I.A.A. e nel caso di imprese non aventi sede in Italia possedere certificazioni equipollenti e trovare la loro rispondenza nella classificazione indici ISTAT Ateco 2007, aggiornamento 2021.</i></p> <p>La vendita al dettaglio costituisce la fase finale della catena di distribuzione di merci. La vendita al dettaglio riguarda tutte le attività di vendita, da chiunque operata professionalmente, in favore del consumatore finale per uso e consumo personale o domestico e con media struttura, nei limiti di tipo M2 (max 1500 mq di superficie di vendita) come definita dalla normativa regionale di riferimento.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Codice Ateco 47 (Commercio al dettaglio);</li><li>- Gruppo “G”- codice Ateco 45 (limitatamente al commercio al dettaglio – riparazione di autoveicoli e di motocicli).</li></ul>

2)	<p><b>Richiesta chiarimenti: “CERTIFICAZIONE DI CARICHI PENALI PENDENTI POSITIVA”</b> (assunta al prot. n. 0181169 dell’ 08.06.2022)</p>
<b>QUESITO</b>	<p>Premesso che : “..dalla lettura dell’art. 4.8 del Bando e dell’Allegato Modello C2Punto 7,.. nonostante in riferimento agli stessi si scriva da parte della Pubblica Amministrazione “Dichiarazione sostitutiva di certificazione del casellario giudiziale ex art. 4.8 del Bando” e quindi dichiarazione ex art. 24 T.U. e succ. modifiche, avente ad oggetto l’esistenza o meno di provvedimenti di condanna definitivi in materia penale, civile e amministrativa, viene anche inserita, dopo un punto e virgola, la seguente dicitura: “di non essere a conoscenza di essere stati sottoposti a procedimenti penali”, dicitura questa che invece attiene a questioni ben diverse, visto che in tal caso si tratterebbe di Dichiarazione Sostitutiva di certificazione di esistenza o meno di “carichi pendenti” e quindi della mera esistenza di un procedimento penale in corso”;</p> <p><b>Richiesta:</b></p> <p>- Quindi, se un Operatore con certificazione di Casellario Giudiziario Penale negativa, ma con Certificazione di Carichi Penali Pendenti positiva, ha diritto o meno a partecipare al bando in oggetto? – E quindi se la sottoposizione a procedimento penale in corso (Certificazione di Carichi Penali Pendenti positiva) sia motivo di esclusione dal Bando.</p>
<b>RISPOSTA</b>	<p><b>Riferimenti:</b></p> <p><b>Bando: Art. 2 Requisiti minimi di ammissione, a pena di esclusione</b> Per partecipare al Bando <b>le Ditte devono, secondo quanto previsto agli artt. 4 e 5 del Disciplinare, a pena di esclusione: omissis - <u>possedere i requisiti morali di cui all’art. 80 del D.lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii. e di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 67 del D.lgs.vo n. 159/2011 e ss.mm.ii., di non aver riportato condanne penali, di non essere stati destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa e di non essere a conoscenza di essere stati sottoposti a procedimenti penali</u> (dette condizioni devono ricorrere anche per i soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80 d.lgs.vo . n. 50/2016 e all’art. 85 d.lgs.vo n. 159/2011 (Modello C2). Detti requisiti devono essere posseduti all’atto della partecipazione al Bando, quindi nel termine di scadenza dell’Avviso, al momento dell’eventuale assegnazione del lotto e quindi all’atto della sottoscrizione del verbale di accettazione irrevocabile del/i lotto/i, alla sottoscrizione del contratto preliminare di acquisto ad effetti obbligatori ed alla stipula della Convenzione definitiva, pena la decadenza di diritto dalla assegnazione, da ogni operatore economico, singolo o associato, richiedente l’assegnazione. Detti requisiti quindi andranno di volta in volta autocertificati ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00 e ss.mm.ii.. (Modelli C1 e C2).</b></p> <p><b>Disciplinare- Art. 4 “Requisiti minimi di ammissione” sub lett. c): “non trovarsi <u>in nessuna delle condizioni che a norma dell’art. 80 d.lgs.vo n. 50/2016 impedirebbe la partecipazione e l’assunzione di appalti e/o concessioni</u>”.</b></p> <p><b>Disciplinare – Art. 5 – Documentazione da allegare alla domanda di assegnazione - 5.5 “dichiarazione sostitutiva dell’atto di certificazione e di notorietà, rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa e/o società e/o consorzio, che l’impresa e i soggetti indicati non si trovino <u>in nessuna delle condizioni di cui all’art. 80 del d.lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii. che a norma di legge impedirebbero loro la partecipazione e l’assunzione di appalti e concessioni (a pena di esclusione), salvo il possesso del rating d’impresa ex art. 83, comma 10 D.lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.</u>”.</b></p> <p>L’articolo 80, comma 5, lettera c) del D.lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii. prescrive che le stazioni appaltanti hanno la facoltà di escludere un operatore economico qualora possa essere adeguatamente dimostrato che lo stesso operatore si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.</p> <p><b>L’autocertificazione dei carichi pendenti di cui al Modello C2 – requisiti morali, punto 7 ultimo periodo, è finalizzata a verificare l’integrità e/o l’affidabilità professionale dell’operatore</b></p>

economico e quindi la ricorrenza di cause ostative alla stipula di convenzioni/atti pubblici.

In particolare rilevano le condanne non definitive per i reati di cui all'art. 80 comma 1 nonché i reati ex art. 80, comma 5, lett. c), cioè l'abusivo esercizio di una professione; i reati fallimentari, i reati tributari ex d.lg.vo n. 74/00 e ss.mm.ii., i reati societari, i delitti contro l'industria e il commercio.

**Risposta:** Il su citato onere dichiarativo dei carichi pendenti e la ricorrenza dei fatti debitamente dichiarati non determina l'esclusione automatica.

Infatti l'omissione delle informazioni dovute, comprendente anche la reticenza, cioè l'incompletezza della dichiarazione resa, così la falsità delle dichiarazioni, cioè il rendere dichiarazioni non veritiere, rappresentative di una circostanza in fatto diversa dal vero, non può comportare l'esclusione automatica in relazione ai reati c.d. **non** ostativi. In conseguenza di ciò la stazione appaltante è tenuta a svolgere la valutazione di integrità e affidabilità del concorrente, ai sensi della medesima disposizione, senza alcun automatismo espulsivo, rilevando oltre i casi oggetto di obblighi dichiarativi predeterminati dalla legge o dalla lex specialis (bando), solo quelli evidentemente incidenti sull'integrità ed affidabilità dell'operatore economico.

**Stessa regola, vale anche per i detti fatti debitamente dichiarati per i quali non vi è una previsione di esclusione diretta ed automatica, ma viene riconosciuta alla Commissione un potere discrezionale nella valutazione di esclusione dell'operatore economico, previa adozione del procedimento istruttorio previsto dalle linee guida Anac n. 6 recentemente oggetto di aggiornamento. La gravità del fatto illecito andrà valutato con riferimento all'idoneità dell'azione a incidere sul corretto e compiuto assolvimento delle obbligazioni scaturenti dall'assegnazione del lotto. Tale valutazione sindacabile soltanto in caso di illegittimità e irragionevolezza manifesta, sarà effettuata con riferimento ad una pluralità di fattori tra cui le circostanze in cui si sono svolti i fatti, la tipologia di violazione, le conseguenze sanzionatorie, il tempo trascorso, eventuali recidive etc, il tutto in relazione quindi all'oggetto ed alle caratteristiche dell'assegnazione oggetto di bando.**

<b>3)</b>	<b>Richiesta chiarimenti: “Beneficiari .Attività ammesse” e “Gravami”</b> ( nota prot. n. 0193154 del 20.06.2022)
<b>QUESITO A</b>	<i>“Nell’03 All. B Disciplinare assegnazione lotti, all’ art.2 – Beneficiari – Attività ammesse, al punto b) è così indicato: “ attività commerciale al dettaglio nei limiti previsti dagli strumenti urbanistici ovvero fino alla realizzazione al massimo di una media struttura di tipo M2 (ovvero ad un massimo di 1500 mq di superficie di vendita) come definita dalla normativa regionale di riferimento”. Si chiede di confermare che, il limite di 1500 mq, è limitato solo alla superficie della struttura destinata all’attività di vendita e non all’intera superficie del lotto per cui si esprime preferenza in sede di partecipazione.”</i>
<b>RISPOSTA A</b>	<b>Si conferma che il limite di 1500 mq delle medie strutture di tipo M2 previsto dagli strumenti urbanistici per la definizione delle attività commerciali al dettaglio, è riferito solo alla superficie della struttura destinata all’attività di vendita.</b>
<b>QUESITO B</b>	<i>“Nell’02 All. A Schede identificative Lotti comparti A e B Planimetria Generale con individuazione dei lotti, alcuni lotti prevedono gravami come Ipoteche Giudiziali, Ipoteche Legali, Ordinanze di sequestro conservativo. Si chiede se, i gravami indicati, sono meri atti giuridici per cui si dovrebbe solo procedere alla loro cancellazione, visto che non insistono fabbricati di proprietà sui lotti oggetto del bando, o se gli importi delle ipoteche sono effettivamente da pagare a carico dell’assegnatario del lotto.”</i>
<b>RISPOSTA B</b>	Per quanto attiene ai gravami che insistono su alcuni lotti oggetto del bando, la purgazione dei suddetti sarà effettuata in occasione della retrocessione dei suoli al Comune di Bari, con oneri a carico dell’attuale intestatario.

4)	<p><b>Richiesta chiarimenti: “Documentazione da allegare alla domanda di assegnazione - trasferimento di azienda”</b></p> <p>(nota prot. n. 201371 del 27.06.2022)</p>
<b>QUESITO</b>	<p>“Nell’03 All. B Disciplinare assegnazione lotti, all’ Art. 5 Documentazione da allegare alla domanda di assegnazione , al punto 10) è così indicato “nel caso di trasferimento di azienda esistente, dovrà altresì essere allegata una relazione descrittiva sull’intervento nella quale siano indicati: .....”. Si chiede se la suddetta dichiarazione deve essere prodotta in tutti i casi di trasferimento di azienda oppure solo nel caso di trasferimento di azienda dovuto ad una delle condizioni previste dall’ <u>art.3 – Diritto di preferenza in caso di parità di punteggio.</u>”</p>
<b>RISPOSTA</b>	<p>La documentazione richiesta (relazione descrittiva) all’art. 5, punto 10, in particolare quelli previsti ai punti 10.6, 10.7, 10.8 danno eventualmente diritto ad essere preferiti ove espressamente tali condizioni siano dichiarati a tale scopo ed autocertificati in seno alla domanda di assegnazione, pena la mancata valutazione ai fini della preferenza, così come richiesto all’art. 3 del Disciplinare, mentre le altre indicazioni previste ai punti 10.1, 10.2., 10.3, 10.4, 10.5 e 10.9 sempre all’art. 5 del Disciplinare non rientrano tra quelle richieste necessariamente a pena di mancata valutazione ai fini di preferenza e/o di attribuzione punteggi.</p> <p>Precisato ciò si significa che è opportuno fornire tali informazioni con la relazione descrittiva al fine di inquadrare meglio l’azienda così da fornire elementi alla Commissione che dovrà valutare la congruità dell’estensione del lotto richiesto rispetto all’iniziativa imprenditoriale proposta (ved art. 4, punto 1 del Bando).</p>

5)	<b>Richiesta chiarimenti: “Punteggi della graduatoria”</b> (nota prot. n. 0201454 del 27.06.2022)
<b>QUESITO A</b>	<p>“all'art. 13 - Punteggi della graduatoria:</p> <p>1. <u>al punto 6)</u> nell'introduzione di sistemi di abbattimento del rumore migliorativi, può bastare descrivere nella relazione che si adatteranno pannelli idonei al fine di insonorizzare un'area da adibire a lavori semilavorati (tipo armature travi/pilastrini)? Inoltre, come si articolerà il criterio del punteggio da assegnare tra 0 – 5?</p> <p>2. <u>al punto 7)</u> nell'introduzione di sistemi di abbattimento migliorativi rispetto alle previsioni di legge delle polveri, può bastare indicare in relazione, che si installerà una cappa a filtri per la zona dove si potrà produrre polvere? Inoltre, come si articolerà il criterio del punteggio da assegnare tra 0 – 5?”</p>
<b>RISPOSTA A</b>	<p>Al fine di consentire alla Commissione di valutare nel merito ed attribuire eventuali punteggi per l'introduzione di sistemi di abbattimento del rumore e delle polveri migliorativi rispetto alle previsioni di legge, è necessario, come previsto dal punto 10 dell'art. 4 del Bando produrre:</p> <p>- <b>“una relazione generale e tecnico descrittiva dell'intervento [...] ponendo al centro ove possibile la sostenibilità e l'innovazione nelle sue principali accezioni, gli obiettivi generali di qualità, il rispetto dei criteri di responsabilità energetica ed ambientale e di resilienza delle opere..”</b></p> <p>Più nello specifico, inoltre al punto 14 dello stesso articolo 4 del Bando, tra la documentazione da allegare alla domanda, è previsto <b>“il <u>business-plan dell'intervento</u>, cioè un documento dove si descrive il progetto imprenditoriale, in ogni suo elemento (art. 5, punto 12 del Disciplinare). <u>Ai fini della valutazione, attribuzione dei relativi punteggi ed inserimento in graduatoria</u> (ex art. 13 del Disciplinare) sarà onere dell'impresa richiedente l'assegnazione di <b>valorizzare</b>: [...]”</b></p> <p>c) <b>la ricorrenza dei requisiti ambientali ed energetici indicativamente riportati ai punti sub 4, sub 5, sub 6 e sub 7 dell'art. 13 del Disciplinare, mediante la presentazione di un <u>elaborato dove viene descritto il progetto e i dati necessari per individuare e valutare i principali impatti ambientali dello stesso e di conseguenza dell'opera che ne sottostà (descrizione, misure limitative, riduttive e compensative e i dati essenziali per la valutazione) ed eventuale produzione o dichiarazione sostitutiva (ex art. 46 D.p.r. 445/2000) di certificazioni riconosciute in ambito nazionale/europeo, se già in possesso;</u></b></p> <p>j) ogni altro documento idoneo a comprovare la sussistenza delle situazioni cui è connessa l'attribuzione di punteggi a norma del Disciplinare.</p> <p>La documentazione come sopra richiesta quindi deve risultare utile a descrivere le caratteristiche quali-quantitative dei sistemi che si intendono adottare.</p> <p>E' fatta salva la <b>facoltà</b> della Commissione di richiedere ulteriore documentazione integrativa.</p> <p><b>In merito a come si articolerà il criterio del punteggio da assegnare tra 0 e 5, come previsto dall'art. 13 del Disciplinare “La Commissione appositamente nominata, subito dopo l'insediamento e la nomina del segretario verbalizzante, procederà senza indugio, in ogni caso prima dello scrutinio delle domande pervenute, a definire le griglie e/o i criteri di attribuzione dei punteggi nell'ambito dei range sotto indicati.”</b></p>
<b>QUESITO B</b>	<p>“al punto 9) dell'art. 13:</p> <p>3. <i>per il personale dipendente sono inclusi anche i soci artigiani, al fine del raggiungimento del punteggio? Inoltre, i dipendenti assunti dopo la pubblicazione del bando, concorrono al raggiungimento del punteggio - ovvero una dichiarazione di futura assunzione?”</i></p>
<b>RISPOSTA B</b>	<p>Come previsto dall'art. 4 co. 4 della legge n. 443/1985, nel personale dipendente <b>“sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana”</b>.</p> <p>I dipendenti assunti dopo la pubblicazione del bando ed entro la data di scadenza della domanda di assegnazione del/dei lotto/lotti, concorrono all'attribuzione del punteggio.</p> <p>Per le <b>ditte già costituite</b>, salvo quanto si dirà infra, non verranno considerate ai fini dell'attribuzione di punteggio per i dipendenti, dichiarazioni di futura assunzione in quanto, come previsto dall'art. 13 del Disciplinare, <b>“La commissione attribuisce il punteggio solo in presenza della documentazione</b></p>

*comprovante il possesso dei requisiti al momento della presentazione della domanda di assegnazione (o scadenza del bando, in caso di regolarizzazione) ”.*

Nel caso ricorrano le ipotesi di “*imprese non ancora costituite*” o ipotesi “*di ampliamento attività d’impresa*” adeguatamente e motivatamente allegate, dovrà essere prodotta, in sede di presentazione dell’istanza di assegnazione, **apposita dichiarazione d’impegno** a dotarsi nell’organizzazione dell’impresa di risorse umane per n. \_\_\_ unità di personale dipendente a tempo indeterminato, da rendersi ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.p.r. 445/00 e ss.mm.ii..

Tali dichiarazioni formali d’impegno, ricorrendo le ipotesi sopra citate, potranno concorrere all’attribuzione del punteggio (ex art. 13 sub 9 del Disciplinare), salvo sempre dover adeguatamente documentare tali assunzioni non oltre il termine fissato per la stipula della convenzione definitiva di assegnazione del lotto, pena l’esclusione della ditta dalla graduatoria degli assegnatari aventi diritto, con l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente nonché delle previsioni di cui agli artt. 22 e 25 del Disciplinare.

<b>6)</b>	<p><b>Richiesta chiarimenti: “Società non artigiana né commerciale-possibilità di partecipazione al bando”.</b></p> <p>(assunta al prot. n. 0207425/2022 del 30.06.2022))</p>
<b>QUESITO</b>	<p><i>“si richiede se società a r.l. non artigiana né commerciale, già iscritta presso il registro delle imprese della cciaa con attività prevalente di impresa edile (cod. ateco 41.20.00) che abbia in oggetto sociale l'esercizio di attività artigianale, possa partecipare al bando.</i></p> <p><i>In caso negativo si chiede se possa partecipare dichiarando di impegnarsi all'iscrizione anche nella sezione delle ditte artigiane.</i></p> <p><i>Per i casi citati, si richiede quale modulistica utilizzare. ”</i></p>
<b>RISPOSTA</b>	<p>In caso di società a r.l. non artigiana né commerciale al fine di poter partecipare al bando non è sufficiente avere in oggetto sociale l'esercizio di attività artigianale, bensì è necessario che la ditta:</p> <p>- <b>dichiari</b>, mediante dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli <u>artt. 46 e 47 D.P.R. 445/00</u> e ss.mm.ii., di possedere, in sede di presentazione della domanda di assegnazione, tutti i requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane (non ultimi il rispetto dei limiti dimensionali di cui all'<u>art. 4) previsti dalla L. 443/1985</u>) e <b>d'impegnarsi</b> a certificare tale iscrizione non oltre il termine fissato per la stipula della convenzione definitiva di assegnazione del lotto, pena l'esclusione della ditta dalla graduatoria degli assegnatari aventi diritto, con l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente nonché delle previsioni di cui agli <u>artt. 22 e 25 del Disciplinare</u>.</p>

7)	<b>Richiesta chiarimenti: “Deposito cauzionale”</b> (assunta al prot. n. 0204752/2022 del 29.06.2022)
<b>QUESITO</b>	<i>“In riferimento al versamento del deposito cauzione (previsto art. 6 del disciplinare) è possibile presentare una cauzione a copertura dell’importo da garantire in mancanza di sottoscrizione della convenzione? Oppure è previsto esclusivamente versamento della somma dovuta? Se si quali sono i metodi di pagamento e esatta causale?”</i>
<b>RISPOSTA</b>	<p>In riferimento al deposito cauzionale previsto dall’art. 6 del Disciplinare, è consentito unicamente il versamento delle somme con le modalità indicate puntualmente nell’art. 4, punto 2 del Bando e di seguito riportate:</p> <p><i>“Nota bene nel caso in cui vengano richiesti due lotti andrà effettuato un singolo pagamento per ogni lotto.</i></p> <p><i>Tale versamento andrà effettuato quale pagamento spontaneo tramite PagoPa al link <a href="https://pagopa.rupar.puglia.it/pa/home.html">https://pagopa.rupar.puglia.it/pa/home.html</a> ricercando e selezionando quale <b>Ente beneficiario il Comune di Bari</b> e a seguire, nell’ambito di <b>“altre tipologie di pagamento”</b>, la voce <b>“P.I.P. Santa Caterina. Corrispettivo per trasformazione diritto di superficie o per assegnazione lotto”</b> ed indicando:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Tipologia richiesta:</b> selezionare la voce <b>assegnazione</b> dal menù a tendina,</li> <li>- <b>Numero del lotto in caso si voglia esprimere una preferenza:</b> indicare il numero del lotto prescelto anteposando il numero di zeri necessari a raggiungere le tre cifre (es lotto n. 3 = 003, lotto n. 22 = 022, lotto n.100 = 100); <b>Numero del lotto nel caso in cui non si voglia esprimere alcuna preferenza:</b> digitare 000</li> <li>- <b>Intestatario:</b> indicare la ragione sociale della ditta partecipante al bando,</li> <li>- <b>Partita IVA o codice fiscale:</b> riferito alla ditta partecipante al bando,</li> <li>- <b>Indirizzo del lotto:</b> non compilare</li> <li>- <b>Note:</b> riportare la dicitura: <i>“deposito cauzionale partecipazione bando P.I.P. assegnazione lotti”</i> - <b>Importo:</b> da quantificare in funzione della superficie di assegnazione richiesta nella domanda, secondo gli scaglioni e per le finalità indicate all’art. 6 del Disciplinare.</li> <li>- <b>Email:</b> indicare pec inserita nella istanza.”</li> </ul> <p>Non è possibile operare con altre modalità.</p>

<b>8)</b>	<b>Richiesta chiarimenti: “Costo, disponibilità e modalità”</b> (assunta al prot. n. 0214368/2022 del 06.07.2022)
<b>QUESITO</b>	<i>“mi interessa sapere costo, disponibilità e modalità... Conosco benissimo la zona, quindi ho solo bisogno di capire come muovermi per iniziare.””</i>
<b>RISPOSTA</b>	<p>Tutte le informazioni richieste sono reperibili sul portale istituzionale del Comune di Bari- sezione Bandi di Gara e contratti sotto-sezione Altri-avvisi <a href="http://www.comune.bari.it/altri-avvisi">http://www.comune.bari.it/altri-avvisi</a> .</p> <p>I lotti disponibili sono 24 e il prezzo di cessione è fissato in euro 93,75 mq, il tutto meglio dettagliato nel Bando all’art. 3 “Oggetto dell’assegnazione e termini di presentazione della domanda”.</p> <p>In particolare il suddetto articolo recita che “I lotti disponibili e oggetto di assegnazione in proprietà, con il presente bando, sono individuati nell’allegato “A”, con possibilità di incremento con quelli che si renderanno disponibili nel corso di vigenza del presente Bando.”</p> <p>Pertanto si rimanda alla consultazione del suddetto allegato A contenente le “Schede identificative Lotti comparti A e B Planimetria Generale con individuazione dei lotti” riportanti anche lo stato di diritto e di fatto di ogni singolo lotto.</p> <p>Le modalità di partecipazione e tutta la documentazione da allegare all’istanza sono meglio specificate nel Bando e nel Disciplinare, documenti comunque liberamente disponibili al sopra indicato link.</p>

<b>9)</b>	<p><b>Richiesta chiarimenti: “PMI ditte individuali”.</b></p> <p>(assunta al prot. n. 0215762 del 07.07.2022)</p>
<b>QUESITO</b>	<p><i>“..relativamente ai beneficiari ed attività ammesse. Possono partecipare le ditte individuali? Detto quesito trae origine dal dettato testuale dell’Art. 2 del Disciplinare, che espressamente afferisce a P.M.I. costituite in forma singola o associata”</i></p>
<b>RISPOSTA</b>	<p>Premesso che il riferimento a“...(società di persone, società di capitali, società cooperative, società consortili)..” di cui all’art. 2 del Disciplinare afferisce alle P.M.I. costituite in forma associata, come chiaramente indicato nel Bando art. 2 “.. possono concorrere all’assegnazione dei lotti per la realizzazione di strutture produttive di tipo artigianale e/o commerciale al dettaglio, le P.M.I. costituite in forma singola o associata ..”, intendendosi per forma singola le ditte individuali e per forma associata le società costituite in qualsiasi forma prevista dall’ordinamento giuridico.</p>

<b>10)</b>	<b>Richiesta chiarimenti: “PMI ditte individuali”.</b> (assunta al prot. n. 0228766 del 19.07.2022)
<b>QUESITO</b>	<i>“Non siamo iscritti all'albo delle imprese artigiane in quanto non in possesso dei requisiti. Potremmo comunque concorrere all'assegnazione dei lotti?”</i>
<b>RISPOSTA</b>	Premesso che la destinazione urbanistica dei lotti oggetto del bando è, come da piano approvato artigianale e/o commercio al dettaglio, possono quindi concorrere all'assegnazione dei lotti solo coloro che esercitino una delle suddette attività. Pertanto qualora la vostra Società non sia in possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, potrebbe concorrere all'assegnazione dei lotti nel caso esercitasse attività di commercio al dettaglio.

11)	<p><b>Richiesta chiarimenti: “Punteggi della graduatoria”</b> (assunta.al prot. n. 0290538/2022 del 19.09.2022 )</p>
<b>QUESITO A</b>	<p><i>“...vorrei sapere se nel caso di non assegnazione del lotto su cui è stata esercitata la preferenza viene restituita la cauzione e in che tempi”</i></p>
<b>RISPOSTA A</b>	<p>Il deposito cauzionale, per coloro che sono utilmente collocati in graduatoria e abbiano sottoscritto il verbale di accettazione irrevocabile (art. 12 del Bando) sarà imputato quale anticipo del valore di cessione del diritto di proprietà al momento della stipula della contratto preliminare di acquisizione, ai sensi dell’art. 4 del Bando e 6 del Disciplinare.</p> <p>Per coloro che non risultassero utilmente collocati nella graduatoria definitiva di assegnazione o per coloro che sebbene fossero posizionati utilmente nella graduatoria definitiva non ritenessero - <b>motivatamente</b> - di dover sottoscrivere il verbale irrevocabile di accettazione, la cauzione sarà restituita con le tempistiche indicate all’art. 4 del Bando.</p> <p>Costituiscono motivazione adeguata - in via esemplificativa ma non esaustiva - l’assegnazione di un lotto diverso da quello indicato come preferenza oppure di un’estensione non congrua rispetto a quella indicata nell’istanza, o gravi motivi personali e/o aziendali da documentare.</p> <p>Diversamente per coloro che utilmente collocati in graduatoria non si presentino alla sottoscrizione del verbale irrevocabile di accettazione o che abbiano sottoscritto il verbale e non abbiano poi adempiuto alle obbligazioni conseguenti, la cauzione sarà incamerata a titolo di penale. (art. 25 del Disciplinare e art. 18 del Bando).</p>
<b>QUESITO B</b>	<p><i>“in caso di assegnazione del lotto e inclusione nella graduatoria provvisoria, quanto tempo decorre per l’inclusione nella graduatoria definitiva e immissione in possesso materiale del lotto”</i></p>
<b>RISPOSTA B</b>	<p>Non è possibile stabilire le tempistiche per l’inclusione nella graduatoria definitiva e consegna del lotto in quanto le domande saranno esaminate e i punteggi saranno attribuiti da una Commissione Tecnica, nominata nel rispetto di quanto previsto all’art. 10 del Disciplinare, solo dopo la scadenza del termine d’invio delle domande di assegnazione.</p> <p>La Commissione sarà quindi prontamente nominata e svolgerà la sua attività in maniera continuativa. I tempi della procedura di valutazione della Commissione non possono essere ad oggi quantificati e dipendono anche dal numero delle domande pervenute. Al termine dei lavori della Commissione, tutte le ditte partecipanti riceveranno notifica di approvazione della graduatoria provvisoria. Dall’avvenuta notifica, entro dieci giorni potranno essere presentate eventuali osservazioni (art.10 del Bando) e la Commissione esaminerà le eventuali osservazioni pervenute entro trenta giorni, al termine dei quali sarà stilata la graduatoria definitiva che verrà anch’essa notificata. Entro venti giorni dall’approvazione della graduatoria definitiva, le ditte saranno convocate per la sottoscrizione irrevocabile del verbale di accettazione. La sottoscrizione del contratto dovrà avvenire dopo sessanta giorni dall’approvazione della graduatoria definitiva.</p> <p>Ad ogni buon conto, le fasi della procedura di assegnazione e le relative tempistiche sono indicate nel Bando.</p>

<b>12)</b>	<b>Richiesta chiarimenti: “BENEFICIARI – ATTIVITA’ AMMESSE”</b> (assunta al prot. n. 0292274/2022 del 20.09.2022)
<b>QUESITO</b>	<i>“Necessitiamo di un chiarimento in merito ai criteri di partecipazione al bando: un'impresa operante nel settore degli allestimenti e nella realizzazione e organizzazione di mostre, fiere ed eventi rientra tra le attività ammissibili? Si tenga conto che parte della produzione di tali allestimenti avviene attraverso produzione diretta in sede (dotata di laboratorio e falegnameria).”</i>
<b>RISPOSTA</b>	All'art.1 del Bando e all'art.2 del Disciplinare sono indicati i beneficiari e le attività ammesse a partecipare all'assegnazione dei lotti. Sarà quindi sufficiente verificare, per mezzo del proprio codice Ateco e dei dati contenuti nella propria visura camerale, se l'attività principale dell'impresa rientra nella tipologia di struttura produttiva di tipo artigianale e/o commerciale, come meglio esplicitato nel Bando e nel Disciplinare ai rispettivi articoli citati.